



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.....*2*.....
Deliberazione n.....*225*.....
Riunione del.....*24 MAG. 2016*.....

FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING

Statuto Federale

*Alessandro Cherubini***Indice generale****Articolo 1 Principi fondamentali****Articolo 2 Durata e sede****Articolo 3 Scopo ed attribuzioni****Articolo 4 Patrimonio ed esercizio finanziario****Articolo 5 Soggetti della Federazione****Articolo 6 Doveri degli affiliati****Articolo 7 Discipline ed Associazioni Convenzionate****Articolo 8 Tesserati****Articolo 9 Cessazione di appartenenza della A.S. alla Federazione****Articolo 10 Cessazione di appartenenza di tesserato alla Federazione****Articolo 11 Organi Nazionali della FITw****Articolo 12 Assemblea Nazionale****Articolo 13 Assemblea Nazionale Straordinaria****Articolo 14 Ricorsi sulle Assemblee Federali****Articolo 15 Il Consiglio Federale****Articolo 16 Il Presidente della FITw****Articolo 17 Il Consiglio di Presidenza****Articolo 18 Il Consiglio dei Presidenti Regionali****Articolo 19 Il Collegio dei revisori dei Conti****Articolo 19 bis Commissione federale di garanzia****Articolo 19 ter Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale****Articolo 19 quater Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale****Articolo 20 Principi generali di giustizia****Articolo 21 Organi di Giustizia****Articolo 22 Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo****Articolo 22 bis Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio****Articolo 22 ter Istituzione e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello**

Articolo 22 quater Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

Articolo 22 quinquies Istituzione e composizione dei Giudici federali

Articolo 22 sexies Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Articolo 22 septies Procedimenti in materia di doping

Articolo 23 Arbitrato Federale

Articolo 23 bis Sistema di giustizia sportiva e Collegio di garanzia dello sport

Articolo 24 Possesso dei Requisiti generali per assumere cariche federali

Articolo 24 bis Candidature

Articolo 25 Ineleggibilità. Eleggibilità e incompatibilità

Articolo 26 Segretario Generale

Articolo 27 Organi Territoriali della FITw

Articolo 28 Assemblea Regionale

Articolo 29 Il Consiglio Regionale

Articolo 30 Il Presidente del Consiglio Regionale

Articolo 31 Il Delegato regionale

Articolo 32 L'Assemblea Provinciale

Articolo 33 Il Consiglio Provinciale

Articolo 34 Il Presidente del Comitato Provinciale .

Articolo 35 Il Delegato provinciale

Articolo 35 bis Referendum consultivo

Articolo 36 Modifiche allo Statuto

Articolo 37 Proposta di scioglimento della FITw

Articolo 38 Norme Integrative

Articolo 39 Norma Transitoria

Articolo 40 Norma Finale

Allegato n. 1

Tabella per l'attribuzione dei punteggi ai fini della classifica nazionale ufficiale per Società 3

FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La Federazione Italiana Twirling, di seguito denominata F.I.Tw., ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi di D.Lgs.15/04, ed è costituita conformemente agli artt. 36 e seguenti del codice civile.

2. La F.I.Tw. è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I., in qualità di Disciplina Sportiva Associata al CONI ed è riconosciuta dallo stesso CONI quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale. Essa non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. 242/1999 e D.Lgs. 15/2004, dal codice civile, dalla legislazione vigente in materia e dallo Statuto del CONI, e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.

3. La F.I.Tw. è, in Italia, l'unica rappresentante della disciplina dilettantistica del twirling affiliata e riconosciuta dai competenti organismi nazionali ed internazionali, quale la Federazione Mondiale Twirling (World Baton Twirling Federation), di seguito denominata WBTF., ed in quanto membro di essa accetta ed applica lo Statuto ed i Regolamenti ed il Codice Mondiale Antidoping della World Antidoping Agency (di seguito denominata WADA) e le conseguenti procedure, come condizione per l'affiliazione. La F.I.Tw. richiede che tutti gli atleti, i tecnici ed i dirigenti riconoscano ed osservino i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, i Regolamenti e le procedure della F.I.Tw. Alla F.I.Tw. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dei C.O.N.I..

La F.I.Tw. svolge l'attività sportiva di cui sopra e le relative attività di promozione, in armonia con gli statuti, i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi di tutti gli organismi internazionali di riferimento purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicitica di specifici aspetti di tale attività.

4. L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Art. 2 – Durata e sede

1. La F.I.Tw. ha durata illimitata ed ha sede legale in Torino. La F.I.Tw., con specifica delibera del Consiglio Federale, può stabilire che gli uffici di segreteria siano ubicati in località diversa dalla sede nazionale, se più idonea all'operatività congiunta di Presidente e Segretario. La F.I.Tw. può altresì stabilire sedi operative in altre località italiane.

Art. 3 – Scopo ed attribuzioni

1. La F.I.Tw. ha lo scopo di:

a) promuovere, curare e disciplinare tutte le forme dell'attività dilettantistica del twirling e gli aspetti ad esse connessi, con particolare riguardo alla lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni altra forma di violenza;

- b) sostenere i sodalizi associati nel perseguimento delle finalità federali, riconoscendone e potenziandone l'operato quali autonome entità che assolvono una funzione sociale;
- c) recepire ed adottare le misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'attività del twirling, in conformità a quanto stabilito dagli organi competenti;
- d) curare i programmi di formazione degli atleti e dei tecnici e giudici di gara, nonché l'approntamento dei mezzi adeguati per la partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali;
- e) curare l'organizzazione ed il potenziamento dell'attività di cui all'art. 1, comma 4. 4

Art. 4 - Patrimonio ed esercizio finanziario

1. Il Patrimonio della F.I.Tw. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi;

2. Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

5. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.

6. La responsabilità della gestione amministrativa della F.I.Tw. spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione ed essere utilizzate per fini istituzionali .

7. Qualora la F.I.Tw. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale con le stesse modalità previste al comma 5, ed allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta nazionale del CONI.

Art. 5 - Soggetti della Federazione

Alessandro Cherubini

1. La F.I.Tw. è costituita dalle associazioni e società sportive, di seguito denominate A.S. ad essa affiliate, che in Italia praticano l'attività dilettantistica, di cui all'art. 1, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione, allo svolgimento ed al potenziamento della disciplina sportiva praticata.
2. L'affiliazione delle A.S. polisportive è effettuata per la sola attività sportiva disciplinata dalla F.I.Tw.
3. Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva, allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Tw..
4. Le A.S. sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o, su delega dello stesso, da parte del Consiglio Federale. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m, dello Statuto del CONI, lo Statuto delle società ed associazioni sportive affiliate, nonché le relative eventuali modifiche, devono essere approvate, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Federale.
5. La A.S. che intenda scegliere il modello di società disciplinato nei Titoli V e VI del libro quinto del codice civile deve contemplare nel proprio Statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili nell'attività sportiva.
6. L'affiliazione alla F.I.Tw. avviene anno per anno - con riferimento all'anno sportivo - dal 1 settembre al 31 agosto.
7. Per ottenere l'affiliazione, la A.S. deve inoltrare alla F.I.Tw., tramite il Comitato o la Delegazione regionale, ove esistenti, domanda redatta nell'apposito modulo federale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) elenco nominativo dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Tecnici;
 - c) elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Sezione e dei Tecnici (solo per le A.S. Polisportive);
 - d) dichiarazione di disponibilità dell'uso di una palestra idonea allo svolgimento del twirling secondo i parametri previsti dal Regolamento Tecnico.
8. I requisiti ed i parametri cui le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono uniformarsi, come disposto dall'art. 29 dello Statuto del CONI, sono quelli previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 289/02, così come modificato dalla Lgs. 128/04.
9. La domanda di prima affiliazione alla F.I.Tw. può essere presentata in qualunque momento dell'anno sportivo. Il Comitato o Delegato regionale competente per territorio, ricevuta la domanda e la relativa documentazione, la trasmette alla F.I.Tw. esprimendo il proprio parere, motivato qualora sia sfavorevole, entro 30 giorni dalla presentazione. Il C.F., valutata la conformità dei documenti presentati e acquisito il parere dell'organo territoriale, procede all'affiliazione della A.S. richiedente a far data dalla delibera del C.F. stesso, previo versamento di ogni quota prevista da parte della nuova A.S.

*AS**AS*

10. Negli anni successivi alla affiliazione, la A.S. deve procedere al rinnovo della stessa versando, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, la quota di riaffiliazione e presentando la documentazione richiesta, entro il 30 settembre di ogni anno.

11. La A.S. che non osservi quanto previsto dal comma 10 che precede si colloca automaticamente in posizione di "morosità". Durante questo periodo la A.S. non può svolgere attività federale e perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed il conseguente diritto di voto. La A.S. dichiarata morosa che si riaffilia dal 1° ottobre al 31 agosto dovrà pagare una quota di riaffiliazione maggiorata del 50%. La A.S. che trascorso il periodo di morosità non si riaffilia sarà dichiarata decaduta dai ranghi federali.

12. La A.S., che per cause di forza maggiore, da documentarsi, richieda di sospendere la propria attività, è collocata dal C.F. in aspettativa per il periodo massimo di un anno sportivo.

13. La A.S. conserva la posizione esistente al momento del riconoscimento dell'aspettativa e durante tale periodo non ha il diritto di voto e non può svolgere attività federale.

Art. 6 - Doveri degli affiliati

1. La A.S. si impegna ad accettare ed osservare, per se stessa e per i propri tesserati, senza riserva ed a tutti gli effetti, i Principi di Giustizia Sportiva, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.Tw., le deliberazioni, decisioni e disposizioni dei suoi organi federali adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché gli indirizzi della FITw, del CONI e del CIO.

2. La A.S. garantisce collaborazione nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia.

3. La A.S. si impegna altresì a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale.

Art. 7 - Discipline o associazioni convenzionate

1. La F.I.Tw. può sottoscrivere convenzioni con organizzazioni che svolgano attività affini al twirling, ricollegabili alle loro radici tecniche, ricreative e culturali.

2. Può, altresì, sottoscrivere convenzioni con Enti di Promozione Sportiva o altre Organizzazioni riconosciute dal CONI o dalle Istituzioni Pubbliche.

3. Dette Organizzazioni, disciplinate da propri Statuti, non godono dei diritti derivanti dal presente statuto alle A.S. affiliate alla F.I.Tw

Art. 8 – Tesserati

1. La F.I.Tw. provvede, secondo le procedure del Regolamento Organico, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:

a) gli atleti;

b) i dirigenti societari, i soci, i medici sociali;

c) i dirigenti federali;

d) i tecnici;

Alessandro Cherubini

e) i giudici di gara.

2. L'Assemblea nazionale, su proposta del C.F., può conferire la tessera d'onore alle persone che abbiano reso rilevanti contributi al fine di promuovere e sviluppare il twirling.

3. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento etico-sportivo del CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.

4. L'atleta:

a) è inquadrato presso la A.S. riconosciuta;

b) deve praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi della F.I.Tw., del CONI e del C.I.O.; deve, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi di tutti gli organismi internazionali di riferimento purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CONI e del CIO;

c) è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.Tw., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.

d) le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al nono mese dopo il parto, al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale.

5. Il tecnico:

a) deve aver compiuto la maggiore età ed essere titolare di tessera federale;

b) deve essere iscritto all'Albo Federale dei Tecnici;

c) deve esercitare la sua attività in osservanza delle norme e degli indirizzi della F.I.Tw., del CONI e del C.I.O., rispettando, altresì, le norme e gli indirizzi di tutti gli organismi internazionali di riferimento purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O e del CONI.

6. Il giudice di gara:

a) deve aver compiuto la maggiore età ed essere titolare di tessera federale;

b) partecipa, nella qualifica attribuita dalla F.I.Tw. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità;

c) deve essere iscritto all'Albo Federale dalla F.I.Tw.;

d) svolge le sue funzioni con lealtà, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di valutazione.

7. Il tesserato ha il diritto di partecipare alle attività nel rispetto delle norme federali e di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.

8. E' fatto divieto a tutti i tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di favorire scommesse di altri attraverso atti finalizzati all'effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi a competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Federazione Italiana Twirling, e di tutti gli organismi internazionali di riferimento. La violazione del suddetto divieto costituisce grave inadempienza passibile delle sanzioni stabilite dal Regolamento di Giustizia.

9. E' vietato per tutti i soggetti di cui al punto 1 il tesseramento per più di una Associazione sportiva.

Si specifica che, in deroga a quanto sopra sancito, agli atleti che ricoprono contemporaneamente altri ruoli previsti dall'ordinamento statutario, è consentito essere tesserati per una A.S. diversa da quella presso la quale esercitano l'attività sportiva.

E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di (10) dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

10. Il tesseramento decorre:

- dall'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione per gli atleti, i dirigenti, i medici e i soci dell'affiliato;
- dall'iscrizione all'albo per i giudici di gara ed i tecnici;
- dalla data dell'elezione o della nomina per i dirigenti federali.

11. L'atleta, titolare di una unica tessera valida per un anno sportivo, può svolgere la propria attività nella discipline di cui all'art. 1, comma 3.

12. Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1 settembre.

13. Il vincolo sportivo scade il 31 agosto di ogni anno. Le modalità di eventuale svincolo sono previste nel Regolamento Organico.

Art. 9 - Cessazione di appartenenza della A.S. alla Federazione

1. La A.S. cessa di far parte della F.I.Tw. per:

- a) estinzione;
- b) rinuncia all'affiliazione;
- c) mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previsti;
- d) mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
- e) revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
- f) radiazione.

2. Per la A.S. la cessazione di appartenenza alla F.I.Tw. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:

Alessandro Cherubini

- a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto;
- b) restituire i beni di proprietà della F.I.Tw. assegnati alla A.S.;
- c) in tema di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, la quale si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI.

3. I componenti del Consiglio Direttivo delle A.S. in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente responsabili e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali. In ogni caso i predetti dirigenti delle società morose cessate non possono ricoprire analoghe cariche in altre A.S. fintanto che i debiti della A.S. cessata siano estinti.

Art. 10 - Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione

1. La persona fisica cessa di appartenere alla F.I.Tw. per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) radiazione;
 - d) perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - e) cessazione della A.S. di appartenenza.

Art. 11 - Organi nazionali della F.I.Tw.

1. Sono organi nazionali della F.I.Tw.:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Consiglio federale;
 - c) il Presidente federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) la Commissione Federale di garanzia;
 - g) l'Ufficio del Procuratore federale.
2. Sono organi nazionali a carattere consultivo:
 - a) il Consiglio di Presidenza;
 - b) il Consiglio dei Presidenti Regionali.
3. Sono organi di giustizia:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;

Alessandro Cherubini

b) il Tribunale Federale;

c) la Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.

4. Salvo quanto previsto per i componenti della Commissione federale di appello, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, i componenti degli organi della F.I.Tw. durano in carica quattro anni, corrispondenti al ciclo olimpico e sono rieleggibili per più mandati. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

5. La loro funzione è esercitata a titolo gratuito, salvo le eventuali indennità previste per i componenti del Collegio dei revisori dei conti, della Commissione federale di appello, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale; l'entità dell'indennità sarà determinata dal Consiglio federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI. Per i componenti del C.F. sono previsti i rimborsi spese.

Art. 12 - Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è il massimo organo della F.I.Tw., ed è composta dalle A.S. affiliate con diritto di voto. Come tale esamina e delibera su tutte le attività relative alla vita federale indicando, ove necessario, i mezzi e gli strumenti, anche normativi, per il raggiungimento dei fini statutari.

2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:

a) i Presidenti onorari della F.I.Tw.

b) il Presidente della F.I.Tw.;

c) i componenti del C.F.;

d) i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti;

e) i componenti degli organi di giustizia, della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale;

f) i tesserati che ricoprono cariche elettive negli organismi internazionali ai quali la F.I.Tw. risulta affiliata;

g) i Presidenti dei Comitati regionali e Delegati regionali;

h) i rappresentanti delle A.S. affiliate senza diritto di voto.

3. Partecipa all'Assemblea con diritto di voto, secondo le modalità sottoelencate, la A.S. che abbia maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbia svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipi all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

All'A.S. che abbia svolto attività sportiva federale viene attribuito un numero di voti di base pari a 10. In funzione del diverso livello di partecipazione e classifica nelle gare di campionato, dalle fasi regionali ai campionati mondiali, nell'anno sportivo precedente la data di celebrazione dell'Assemblea, viene stilata la

classifica nazionale ufficiale per società, in base alla quale vengono attribuiti ulteriori voti (voti multipli, cumulabili ai voti di base), a seconda del punteggio ottenuto, e precisamente:

- dieci voti alla A.S. con punteggio minore o tutt'al più uguale a 50;
- venti voti alla A.S. con punteggio compreso tra 51 e 130;
- trenta voti alla A.S. con punteggio compreso tra 131 e 230;
- quaranta voti alla A.S. con punteggio superiore o tutt'al più uguale a 231. I criteri di stesura della classifica per società consistono nell'attribuzione di punteggi decrescenti, iniziando dal 1° classificato (individualista o squadra), secondo quanto stabilito nella tabella allegata al presente statuto, di cui costituisce parte integrante (allegato 1).

4. Per attività agonistica federale si intende la partecipazione della A.S. alle gare previste nel calendario, approvato con deliberazione del C.F. ed emanato prima dell'inizio di ogni anno sportivo, che abbiano avuto regolare svolgimento.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

L'assegnazione dei voti plurimi non deve dar luogo a maggioranze precostituite. Qualora in sede di applicazione degli stessi il Consiglio Federale dovesse individuare illegittime concentrazioni di voti, dovrà tempestivamente adottare i necessari correttivi.

5. Ciascuna A.S. affiliata con diritto di voto è rappresentata nella Assemblea Nazionale:

- a) dal suo Presidente, ovvero da un componente del suo organo direttivo autorizzato per iscritto dal Presidente e regolarmente tesserato F.I.Tw. (con il 70% dei voti);
- b) da un rappresentante degli atleti, o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, eletto al suo interno dall'Assemblea degli atleti aventi diritto di voto (con il 20% dei voti);
- c) da un rappresentante dei tecnici, o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, eletto al suo interno dall'Assemblea dei tecnici aventi diritto di voto (con il 10% dei voti).

L'elettorato attivo è riconosciuto agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati alla F.I.Tw.

Ogni Presidente, o suo delegato, può rappresentare per delega non più di una altra A.S. della stessa regione, se all'Assemblea avranno diritto a partecipare fino a 100 associazioni e società votanti. Si precisa altresì che i candidati alle cariche elettive e i membri del Consiglio Federale non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. Possono essere rilasciate nell'ambito di ciascuna categoria deleghe in misura non superiore a tre nelle sole Assemblee societarie delle relative categorie.

In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli Atleti.

Ai Rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici, è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e contenere il nome del rappresentante.

Qualora il rappresentante titolare degli atleti o dei tecnici non possa partecipare all'Assemblea, la A.S. verrà rappresentata dai relativi supplenti individuati, in sede di elezione, nelle rispettive assemblee di categoria.

E' preclusa la partecipazione alle Assemblee federali a tutte le A.S. che non siano in regola con le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione.

6. L'Assemblea Ordinaria Elettiva è convocata dal C.F., con atto formale adottato dal Presidente. Deve tenersi con cadenza quadriennale, e segnatamente, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

Inoltre si precisa che l'Assemblea Ordinaria è soltanto quella elettiva come sopra previsto; qualunque altra assemblea che abbia a celebrarsi medio tempore dovrà essere considerata un'Assemblea Straordinaria. Essa:

- a) Approva la relazione del Presidente, predisposta unitamente al Consiglio Federale; provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- b) fissa le direttive generali dell'attività federale;
- c) conferisce le tessere d'onore e nomina i Presidenti onorari;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine dei giorno.

Nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, l'Assemblea procede all'elezione:

- a) del Presidente della F.I.Tw.;
- b) dei componenti del C.F.;
- c) del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definito del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

7. L'Assemblea elegge altresì i componenti della Corte Federale di appello tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, a norma del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia federale.

8. La convocazione deve avvenire almeno sessanta giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata da inviarsi al domicilio degli aventi diritto. Essa deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché l'elenco delle A.S. con diritto di voto e i voti a ciascuna di esse assegnati.

Alessandro Cherubini

9. L'Assemblea è aperta ufficialmente dal Presidente della F.I.Tw. o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario, che informa la stessa, su indicazione della Commissione verifica poteri, sul numero degli aventi diritto di voto presenti e rappresentati ed il numero dei voti complessivamente esprimibili.

Successivamente invita l'Assemblea ad eleggere il proprio Presidente, che può essere anche scelto al di fuori dei suoi componenti, un Vicepresidente e la Commissione di Scrutinio composta da almeno tre scrutatori, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Essi assumono tutti i poteri assembleari fino al termine dei lavori.

10. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti.

11. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per le A.S. e per i tesserati e possono essere modificate soltanto nel corso di altra Assemblea.

12. Le votazioni, nelle Assemblee ordinaria e straordinaria, avvengono per:

- a) alzata di mano e controprova;
- b) appello nominale;
- c) scrutinio segreto, se richiesto da almeno il 20% dei voti presenti in Assemblea.

E' ammessa la votazione per acclamazione solo per il conferimento della tessera d'onore e per la nomina dei Presidenti onorari, oltre che per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea e degli scrutatori.

Per tale sistema è richiesta l'unanimità.

13. Le elezioni alle cariche federali avvengono mediante votazione a scheda segreta, in cabina. Tale votazione deve effettuarsi precedentemente e disgiuntamente dalle altre per quanto riguarda il Presidente della F.I.Tw. ed il Presidente dei Revisori dei conti.

14. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo i casi previsti dal presente statuto.

Art. 13 - Assemblea nazionale straordinaria

1. L'Assemblea nazionale si riunisce in seduta straordinaria per:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) procedere alle elezioni prescritte dallo statuto;
- c) disporre lo scioglimento della F.I.Tw.
- d) per procedere all'approvazione del bilancio a norma dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs.15/04, in caso di parere negativo del Collegio del Revisore dei Conti circa il bilancio di esercizio federale o, in caso di rieiezione

*A**AS*

del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI. In questo caso, trattasi dell'Assemblea Straordinaria delle sole A.S aventi diritto di voto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più uno delle Associazioni e Società aventi diritto di voto, che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del C.F., dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.

2. E' indetta dal C.F. e convocata con atto formale del Presidente della F.I.Tw. o di altri come statutariamente determinato, nel termine improrogabile di 30 giorni dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per procedere alla convocazione medesima, ed è celebrata entro i successivi 60 giorni.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea convocata nei casi sub a) sono prese secondo quanto disposto dall'articolo 36 del presente Statuto e sub c) dall'articolo 37 del presente Statuto.

4. Per il diritto di voto valgono le norme di cui all'art. 12 per quanto applicabili.

Art. 14 - Ricorsi sulle Assemblee Federali

1. Avverso la presentazione delle candidature per le cariche federali, l'errata o omessa attribuzione dei voti è ammesso ricorso alla Corte Federale di appello nel termine di 15 giorni precedenti l'assemblea.

La Corte federale d'Appello si deve pronunciare entro 5 giorni dal ricevimento.

Art. 15 - Il Consiglio Federale

1. Il C.F. è l'organo di indirizzo e di controllo dell'attività organizzative, tecnica e gestionale della F.I.Tw.

2. Il C.F. e' composto:

a) dal Presidente della F.I.Tw. che lo presiede;

b) da dieci consiglieri di cui:

1. sette scelti fra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate;

2. due scelti nella categoria degli atleti ed atlete;

3. uno scelto nella categoria dei tecnici.

Assistono i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti.

3. I componenti del C.F. sono eletti:

a) il Presidente, da tutti i rappresentanti delle A.S. affiliate di cui all'art. 12 comma 5, lettere a), b) e c) del presente Statuto;

b) i sette componenti eletti tra i tesserati, in rappresentanza delle A.S. affiliate, dai Presidenti delle A.S. affiliate di cui all'art. 12 comma 5, lettera a) del presente Statuto;

c) i due componenti eletti nella categoria degli atleti dai rappresentanti di cui all'art. 12 comma 5, lettera b) del presente Statuto;

Alessandro Cherubini

d) il componente eletto nella categoria dei tecnici dai rappresentanti di cui all'art 12 comma 5, lettera c) del presente Statuto.

4. Per concorrere all'elezione nel C.F. occorre:

a) per i sette componenti eletti tra tutti i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate:

- possedere i requisiti generali di cui all'art. 24, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità di cui all'art. 25;

b) per i due atleti:

- possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità di cui all'art 25;

- essere in attività ovvero, se non più in attività, essere stato tesserato in qualità di atleta alla F.I.Tw. per almeno due anni nell'ultimo decennio;

c) per il tecnico:

- possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24 e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;

- essere in attività, iscritti nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici ovvero, se non più in attività, essere stati tesserati in qualità di tecnico per almeno due anni nell'ultimo decennio;

5. Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili.

6. In sede di Assemblea nazionale risultano eletti nel C.F. i candidati che hanno raggiunto nelle rispettive categorie il maggior numero di voti. In caso di parità si va al ballottaggio.

7. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del C.F. in numero inferiore alla metà più uno, si può procedere all'integrazione della carica vacante chiamando a farne parte il primo degli esclusi purché abbia riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti della rispettiva categoria. In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età. Qualora non possa essere applicata la procedura suddetta e risultasse compromessa la regolare funzionalità dell'organo, sarà indetta un'assemblea straordinaria entro 30 giorni dall'evento per l'elezione dei componenti sostitutivi di coloro che sono cessati dalla carica; l'assemblea dovrà essere tenuta entro i successivi 60 giorni. In caso contrario l'elezione dei componenti sostitutivi verrà effettuata nella prima assemblea utile.

8. Il Consiglio federale decade al verificarsi delle ipotesi di cui ai successivi commi:

a) impedimento definitivo del Presidente: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente vicario che entro 30 giorni dall'evento dovrà procedere a convocare l'Assemblea, che dovrà avere luogo nei successivi 60. Nell'ipotesi in cui si dimetta il Vicepresidente, subentrerà nelle sue funzioni l'altro;

b) dimissioni del Presidente: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà avvenire nei termini sub a). In caso di impossibilità da parte del Presidente ad espletare l'attività di ordinaria



amministrazione, unitamente al Consiglio Federale, l'attività in parola sarà esercitata dal Vicepresidente Vicario;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà avvenire nei termini sub a).

9. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.

La decadenza del C.F. e del Presidente non si estende né al Collegio dei Revisori dei conti né ai componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale che, comunque, restano in carica sino alla conclusione del relativo mandato.

Il consigliere federale che risulti assente per tre riunioni consecutive senza valida giustificazione è considerato dimissionario.

10. Il C.F. deve riunirsi almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le convocazioni devono essere inviate per iscritto almeno 7 giorni prima della riunione e trasmesse per lettera raccomandata o telegramma o fax ed E-mail. In limitati casi di argomenti di particolare rilievo ed urgenza, in connessione ai quali non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Federale e non appaia opportuna la deliberazione d'urgenza del Presidente Federale. Il Presidente Federale ha la facoltà di far svolgere la seduta del Consiglio Federale in videoconferenza, purché sia garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione.

Il C.F. decide a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Federale il Segretario Generale della Federazione.

11. Il C.F.:

a) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, e vigila sul buon andamento della gestione federale.

b) dirige l'attività federale, determinandone i programmi in conformità anche alle direttive approvate dall'Assemblea nazionale, e curandone l'attuazione;

c) elegge fra i suoi componenti, nella sua prima riunione, due vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario;

c) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, per poi sottoporlo all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi del precedente art. 4;

d) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle A.S. ed approva gli Statuti delle Società, nonché le loro eventuali modifiche, se delegato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.;

e) emana:

Alessandro Cherubini

- ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI, il Regolamento di giustizia, i Regolamenti di attuazione dello Statuto, che sono sottoposti all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI;
- f) vigila sull'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti ed è l'organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle norme federali, ad eccezione delle disposizioni di recepimento e attuazione dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva la cui interpretazione autentica è di competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport;
- g) determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle A.S. affiliate;
- h) nomina:
 - il Procuratore federale ed il Procuratore aggiunto, rispettivamente previo parere del Presidente federale e del Procuratore federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia;
 - i componenti della Commissione federale di garanzia;
 - Il Giudice Sportivo Nazionale ed il Tribunale Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia;
 - il facente funzione di presidente tra i tre componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello;
 - i componenti della Commissione verifica poteri in occasione delle Assemblee, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive;
 - il/i direttori tecnici ed i collaboratori;
 - i componenti delle commissioni federali, di cui possono far parte esperti scelti al di fuori dei tesserati;
 - i componenti dei Consigli di Settore Twirling, a carattere consultivo, i cui ambiti operativi sono fissati dal Regolamento Organico;
 - i Delegati regionali e provinciali, ravvisandone la opportunità, laddove non siano stati istituiti i Comitati regionale e provinciale, provvedendo alla loro revoca qualora le condizioni lo esigano;
 - il Revisore dei conti presso i Comitati regionali nel caso di attribuzione agli stessi di autonomia contabile-gestionale;
 - il capo delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali ed i giudici per queste ultime;
 - i tesserati e le altre persone in possesso dei requisiti tecnico-professionali per eventuali particolari incarichi, determinandone le funzioni, la durata e l'entità dei compensi.
- i) provvede, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte dei Consigli regionali e provinciali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, a nominare un commissario il quale, entro trenta giorni dalla nomina, indice l'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi sessanta giorni per la ricostituzione degli organi sciolti;
- l) segue, stimola ed agevola l'attività degli organi territoriali ed esercita il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti degli stessi;



m) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee nazionali ordinaria e straordinaria;

n) propone:

- all'Assemblea Nazionale la nomina a presidente onorario FITw del Presidente uscente;

- all'Assemblea Nazionale i nominativi di persone che abbiano reso rilevanti contributi per promuovere e sviluppare il twirling al fine di conferire loro la tessera d'onore;

- i rappresentanti federali da candidarsi in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la FITw;

o) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente nei casi di necessità e urgenza, di cui all'art. 16, comma 1, lettera c)

p) delibera in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti; tali provvedimenti non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;

q) delibera in merito alla pubblicazione della rivista ufficiale della F.I.Tw.;

r) decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata agli organi di controllo e a quelli di giustizia.

Art. 16 - Il Presidente della F.I.Tw.

1. Il Presidente della F.I.Tw.:

a) ha la rappresentanza legale della F.I.Tw.;

b) convoca e presiede le riunioni del C.F. e del Consiglio di Presidenza e garantisce l'attuazione delle deliberazioni;


c) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del C.F. con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;

d) il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle Squadre Nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

e) il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

f) delibera i provvedimenti di grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la grazia riferita alla radiazione occorre siano trascorsi almeno cinque anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva, e purché non riguardino sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping;



g) sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti del Giudice Sportivo Nazionale, del Tribunale Federale e del Procuratore federale;

h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente della F.I.Tw. è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea, anche negli eventuali ulteriori ballottaggi.

3. Per concorrere alla elezione di Presidente, occorre possedere i requisiti generali di cui all'art. 24, non essere incorsi in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità di cui all'art. 25.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente vicario.

5. Ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 242/99 così come modificato dal D Lgs. 15/04, chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie, in deroga a quanto previsto. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

6. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del C.F. tesserati od altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro anche la possibilità di intervento.

Art. 17 Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Due Vice Presidenti, da un rappresentante dei tesserati atleti ed un rappresentante dei tesserati tecnici, eletti nel Consiglio Federale, nel caso in cui nessuno di questi rivesta la carica di Vice Presidente.


3. In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati atleti e tecnici è nominato, con le stesse modalità dei Vice Presidenti, alla prima riunione del Consiglio federale.

4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.

5. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art. 18 Il Consiglio dei Presidenti Regionali

1. Il Consiglio dei Presidenti Regionali è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, dai Vice Presidenti



2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Federale; le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un funzionario da lui delegato.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente Federale almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione della programmazione annuale dell'attività e del Bilancio preventivo, rispetto ai quali argomenti il Consiglio esprime un parere consultivo non vincolante.
4. Il Consiglio dei Presidenti, presieduto per lo scopo dal Presidente Regionale più anziano d'età e nel quale le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, sono svolte dal Segretario Generale o da un funzionario da lui delegato, elegge annualmente a scrutinio segreto, ispirandosi al principio dell'alternanza tra le Regioni, un proprio rappresentante in Consiglio federale, che assisterà, con funzione consultiva, per la durata dello stesso anno, alle riunioni del Consiglio Federale stesso.
5. Il Consiglio in sessione elettorale è validamente costituito se è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da due componenti e due supplenti nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente.
2. Per tutti i membri, elettivi e di nomina, è richiesta l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili o al Registro dei Revisori contabili possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.Tw.
3. In caso di vacanza dei membri effettivi, questi vengono sostituiti dai supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori dei Conti restano in carica sino alle nuove nomine da parte del CONI.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, la presidenza è assunta dal primo dei non eletti analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.


4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile, deve controllare l'amministrazione della F.I.Tw., compresi gli organi centrali territoriali, se non dotati di autonomia amministrativa, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità federale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dal codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Degli accertamenti eseguiti il Collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

5. Il Collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio annuale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio. Ai sensi



dell'art. 2404 del codice civile l'organo in oggetto è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta.

6. I revisori che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio annuale, a due riunioni consecutive del C.F. decadono dall'ufficio.

La cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Registro dei Revisori è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.

7. Il Collegio appronta le relazioni sul bilancio preventivo, sulle variazioni in corso di esercizio e sul bilancio d'esercizio.

Art. 19 bis – Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica dei componenti della commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi, come componenti del Tribunale federale o eletti come componenti della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 6 e 8 del successivo articolo 20, nel caso di grave

negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 19 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Procuratore aggiunto.

3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

5. Il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

6. Il Procuratore aggiunto coadiuva il Procuratore federale e sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 19 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e il Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

2. Il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

3. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 20. - Principi generali di giustizia

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
5. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
6. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 8. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
9. Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
10. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
11. Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e

Alessandro Cherubini

agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

12. Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procuratore federale.

13. La sospensione cautelare è regolata dall'art. 13 del Regolamento di Giustizia.

14. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' disposta secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.

15. In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

16. La giustizia della F.I.Tw. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia.

17. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, o di altra disposizione loro applicabile.

18. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport..

Art. 21 - Organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia della F.I.Tw. sono, nella rispettiva sfera di competenza:

a) il Giudice Sportivo Nazionale;

b) il Tribunale federale ;

c) la Corte federale di appello in funzione propria ed in funzione di Corte sportiva di appello .

Art. 22 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di due componenti effettivi, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

2. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- avvocati dello Stato, anche a riposo;

- notai;

- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art. 22 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 22 ter - Istituzione e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di sei componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

Art. 22 quater – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 22 quinquies – Istituzione e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia; i componenti della Corte federale di appello sono eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 12, comma 7, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale ed alla elezione quali componenti della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e di sei componenti. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 22 sexies - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 22 septies - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 23 – Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della F.I.Tw possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui all'art.23 bis, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 23 bis - Sistema di Giustizia sportiva e Collegio di garanzia dello sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.Tw hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

3. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 24 - Possesso dei requisiti generali per assumere cariche federali

1. Salvo quanto previsto per la Commissione federale di garanzia, per gli organi di giustizia e per l'Ufficio del Procuratore federale, chiunque voglia candidarsi a cariche federali, al momento del deposito della candidatura deve essere tesserato alla F.I.Tw. ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere compiuto la maggiore età;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) per la candidatura alla carica di Presidente e di Consigliere in rappresentanza delle A.S.:

- essere stato tesserato alla F.I.Tw. almeno nei dodici mesi immediatamente precedenti

ovvero, in alternativa

- essere stato tesserato alla F.I.Tw. in passato per almeno ventiquattro mesi anche non consecutivi.

La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti sub a), c), d) per rivestire la carica determina l'immediata decadenza dalla stessa.

Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale.

2. Sono esclusi dall'obbligo del tesseramento i componenti del Collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia.

Art. 24 bis – Candidature

1. Le candidature alle cariche federali elettive devono essere depositate o fatte pervenire presso la Segreteria Generale a mezzo raccomandata a mano o A/R, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello di svolgimento dell'assemblea.

Art. 25 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping.

2. E', altresì, ineleggibile il soggetto che sia privo dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Statuto.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della federazione.

Sono altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.Tw, il CONI, le Federazioni, le Discipline sportive associate o contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

3. La carica di Presidente, di componente del Collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia è incompatibile, nell'ambito della F.I.Tw., con qualunque altra carica federale - nazionale e territoriale - e sociale.

4. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dai commi precedenti, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla Carica Federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.

6. La qualifica di giudice o di ufficiale di gara è incompatibile con le cariche nazionali.

7. La carica di componente degli organi centrali, salvo quanto previsto per i componenti della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale, è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.

Art. 26 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Segretario Generale inoltre:

- esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal regolamento di amministrazione e contabilità,
- individua tra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza od altro impedimento;
- provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FITw;
- imposta e coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla Federazione, salvo quanto previsto per lo svolgimento delle udienze dinanzi agli organi di giustizia;
- stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento.

Art. 27 - Organi territoriali della F.I.Tw.

1. Nelle regioni che abbiano almeno dieci A.S. affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato regionale.
2. Il Comitato regionale è costituito dai seguenti organi:
 - a) l'Assemblea regionale;
 - b) il Consiglio regionale;
 - c) il Presidente del Comitato regionale.
3. Nelle regioni che hanno meno di dieci A.S. affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato regionale.
4. Nelle province che abbiano almeno cinque A.S. affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato provinciale.
5. Il Comitato provinciale è costituito dai seguenti organi:
 - a) l'Assemblea provinciale;
 - b) il Consiglio provinciale;
 - c) il Presidente dei Comitato provinciale.
6. Nelle province che hanno meno di cinque A.S. affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato provinciale.
7. Nella provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano e Valle d'Aosta vengono istituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.
8. Gli organi territoriali della F.I.Tw. durano in carica quattro anni con scadenza concomitante con gli organi nazionali.
9. Agli organi territoriali regionali può essere attribuita dal C.F. autonomia contabile - gestionale.

10. In questo ultimo caso il Consiglio Federale nominerà un Revisore dei conti, i cui requisiti e la cui attività sono disciplinati, ove applicabile, secondo quanto stabilito dall'art. 17 per il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali

Art. 28 - Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è composta dalle A.S. affiliate con diritto di voto con sede nel territorio regionale, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici e si distingue in ordinaria e straordinaria.

2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:

a) i componenti degli organi nazionali residenti nella regione;

b) il Presidente regionale, i Componenti del Consiglio regionale, i Presidenti e Delegati provinciali;

c) i titolari di tessere d'onore residenti nella regione.

3. Per la partecipazione all'Assemblea delle A.S. con diritto di voto, e la relativa rappresentanza sociale, valgono le norme di cui all'art. 12, commi 3 e 5. E' ammessa una sola delega per i Comitati regionali con più di venti Società aventi diritto di voto.

4. L'Assemblea regionale ordinaria deve tenersi una volta l'anno entro sessanta giorni dal termine dell'anno solare ed è convocata dal Consiglio regionale, con atto formale del Presidente regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettuazione, per:

a) discutere e decidere sulla relazione relativa alla gestione federale regionale ed in caso di autonomia contabile - gestionale, procedere all'approvazione del conto preventivo e consuntivo;

b) deliberare sugli indirizzi generali e sui programmi tecnici dell'attività regionale;

c) procedere al rinnovo delle cariche elettive nel primo bimestre dell'anno solare successivo a quello in cui si sono celebrati Giochi olimpici estivi.

5. L'assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo,;

L'Assemblea può essere convocata dall'organo espressamente previsto dal presente Statuto in seduta straordinaria per le motivazioni e con le modalità prescritte per l'Assemblea nazionale straordinaria, se applicabili.

6. Le operazioni della verifica dei poteri vengono eseguite da una commissione composta da tre componenti - di cui uno con funzioni di Presidente - nominati dal Consiglio regionale tra i dirigenti di A.S. affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Le operazioni di scrutinio per le votazioni vengono eseguite da una commissione composta da tre componenti - di cui uno con funzioni di Presidente - nominati in ambito assembleare all'inizio dei lavori, scelti fra i partecipanti all'Assemblea, i quali non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

7. I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e Società né direttamente né per delega.

8. Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme e le disposizioni che regolano le Assemblee Nazionali.

Art. 29 - Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto:

- a) dal Presidente del Comitato regionale che lo presiede;
- b) da sei consiglieri, di cui:
 - quattro eletti tra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate;
 - uno eletto nella categoria degli atleti;
 - uno eletto nella categoria dei tecnici.

2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti:

- a) per il Presidente:
- b) per i componenti del Consiglio regionale:
 - la presentazione delle candidature deve avvenire almeno quindici giorni prima. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti precede chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali e territoriali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

3. Il Consiglio regionale:

- a) promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;
- b) coordina l'attività dei Consigli provinciali e dei Delegati provinciali, territorialmente di competenza;
- c) predispone i programmi per l'attività praticata nella regione, in cooperazione con i Comitati e i Delegati provinciali, verificandone la compatibilità finanziaria e li trasmette alla F.I.Tw. per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi;
- d) controlla l'esecuzione dei relativi programmi;
- e) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali federali;
- f) segnala al C.F. i nominativi per la nomina dei Delegati provinciali;
- g) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
- h) nomina:
 - il vicepresidente del Comitato regionale;
 - il segretario del Comitato regionale;

- il/i direttori tecnici regionali ed i collaboratori;

i) assolve agli altri compiti previsti dallo statuto e dai regolamenti federali;

l) in caso di autonomia gestionale, predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la deliberazione del conto preventivo.

4. Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme riguardanti il C.F., in quanto applicabili

Art. 30 - Il Presidente del Comitato regionale

1. Il Presidente del Comitato regionale:

a) rappresenta la F.I.Tw. ai fini sportivi nell'ambito del territorio di competenza;

b) amministra unitamente al Consiglio regionale, e secondo specifiche disposizioni del C.F., i fondi di spettanza del Comitato regionale e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo;

c) firma gli atti d'ufficio del Consiglio regionale e ne delega la firma degli atti di competenza con esclusione di quanto istituzionalmente è di pertinenza esclusiva del Presidente Federale;

d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale;

e) ha la rappresentanza federale negli organismi regionali previsti dalla vigente legislazione e da normative del C.O.N.I.;

f) può adottare nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio regionale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;

g) esercita le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.

2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

3. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui agli artt. 15, commi 7, 8 e 9. Per l'elezione del Presidente Regionale si applicano, in quanto compatibili le norme previste per il Presidente Federale.

Art. 31 - Il Delegato regionale

1. Nelle regioni in cui non è istituito il Comitato regionale, il C.F. procede alla nomina di un Delegato regionale.

2. Il Delegato regionale:

rappresenta ai soli fini sportivi la Federazione nell'ambito della regione, con il compito di coordinare e disciplinare l'attività del twirling nel territorio di giurisdizione;

ha anche la rappresentanza federale, secondo le direttive ricevute dalla Federazione, negli organismi a livello regionale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative CONI in materia di organizzazione periferica; a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

3. Il Delegato regionale rimane in carica per il quadriennio olimpico o sino a quando non sussistono le condizioni per l'istituzione del Comitato regionale, o non sia revocato dal C.F. in caso di mancato funzionamento.

4. La decadenza del C.F. comporta anche quella del Delegato regionale.

Art. 32 - L'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale è l'organo periferico della F.I.Tw. ed è composta dalle A.S. affiliate con diritto di voto aventi sede nel territorio provinciale, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

2. A ciascuna A.S. con diritto di voto è riconosciuto un solo voto e per la partecipazione all'Assemblea valgono le norme di cui all'art. 12, commi 3 e 5 in quanto compatibili, con l'esclusione di delega ad altra Società.

3. L'Assemblea provinciale ordinaria deve tenersi una volta all'anno almeno trenta giorni prima dello svolgimento di quella Regionale, è convocata dal Presidente provinciale, anche via fax o e-mail, almeno quindici giorni prima dell'effettuazione ed è presieduta dallo stesso Presidente o da un suo delegato.

All'Assemblea può assistere un rappresentante del Consiglio regionale.

Per le operazioni della verifica dei poteri, la cui nomina compete al Consiglio provinciale, e di scrutinio per le votazioni, valgono le norme di cui all'art. 28, comma 6.

4. L'Assemblea provinciale si riunisce nel primo anno del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche elettive, precedentemente e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea regionale giurisdizionalmente competente.

5. L'assemblea provinciale ordinaria:

- elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Provinciale;

- vota la relazione sulla gestione del Comitato provinciale predisposta dal Comitato medesimo;

- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

6. A seguito di motivata richiesta della metà più una delle Società con diritto di voto appartenenti alla Provincia, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei Consiglieri provinciali o dalla metà più uno dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, deve essere indetta l'assemblea provinciale straordinaria.

7. L'Assemblea provinciale straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste in ambito Nazionale.

8. I Presidenti dei Comitati Provinciali ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

Art. 33- Il Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è composto:

a) dal Presidente del Comitato provinciale che lo presiede;

b) da quattro componenti, di cui due in rappresentanza delle A.S., uno in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti dalle A.S. affiliate con diritto di voto aventi sede nel territorio della provincia e la votazione avviene nel seguente ordine:

a) il Presidente. Risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta;

b) i componenti del Consiglio provinciale. Ogni categoria delle A.S. può esprimere un massimo di preferenze corrispondente agli eleggibili e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto in ogni categoria il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.

Il Presidente è eletto da tutti gli aventi diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati sono eletti dagli stessi, il Consigliere atleta dai rappresentanti degli atleti, il Consigliere tecnico dal rappresentante dei tecnici.

3. Per concorrere alla elezione i candidati devono:

a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 24, e non incorrere in alcuna forma di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 25; per atleti e tecnici valgono le norme previste per il C.F. ed il C.R. in quanto compatibili;

b) depositare presso il Comitato Provinciale, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della votazione, apposita dichiarazione di candidatura.

4. Il Consiglio provinciale:

a) nomina il Vicepresidente;

b) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;

c) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale;

d) assolve ai compiti che gli vengono affidati dal C.F. e dal Comitato regionale.

5. Alle riunioni del Consiglio provinciale può assistere il Presidente del Comitato regionale o un suo delegato.

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme previste per il Consiglio regionale se applicabili.

Art. 34 - Il Presidente del Comitato provinciale

1. Il Presidente del Comitato provinciale:

a) convoca e presiede il Consiglio provinciale;

b) assicura la realizzazione delle iniziative promosse dal Comitato provinciale;

c) firma gli atti d'ufficio del Comitato provinciale;

d) esercita le altre attribuzioni previste dal presente statuto.

In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

2. In caso di impedimento non temporaneo, o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui agli artt. 15, comma 7, 8 e 9.

3. Per l'elezione del Presidente Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

Art. 35 - Il Delegato provinciale

1. Nelle province in cui non è istituito il Comitato provinciale, il Consiglio Federale può procedere alla nomina di un Delegato provinciale.

2. Il Delegato provinciale ha il compito di propagandare e coordinare l'attività praticata nel territorio di competenza, secondo le direttive di Consiglio regionale ed in collaborazione con lo stesso.

Egli ha anche la rappresentanza federale, secondo le direttive ricevute dalla Federazione, negli organismi a livello provinciale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative del C.O.N.I.

3. Il Delegato provinciale rimane in carica per il quadriennio olimpico o fino a quando non sussistano le condizioni per l'istituzione del Comitato provinciale, o non sia revocato dal consiglio Federale in caso di mancato funzionamento.

4. Il Delegato Provinciale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

5. La decadenza del C.F. comporta anche quella del Delegato provinciale.

Art. 35 bis - Referendum Consultivo

1. Il Consiglio Federale può indire Referendum Consultivo per conoscere il parere degli Affiliati aventi diritto di voto su questioni di particolare importanza e di eccezionale interesse.

La richiesta deve essere presentata dalla metà più uno dei Consiglieri Federali. In tal caso il referendum deve essere indetto dal Presidente Federale entro sessanta giorni.

2. Non possono essere sottoposte a Referendum i quesiti relativi al bilancio ed ai Regolamenti attuativi dello Statuto, le modifiche statutarie, questioni di fiducia sull'operato del Consiglio Federale od altro Organo federale o di singoli membri degli stessi.

3. La richiesta di Referendum può essere proposta da almeno un terzo degli Affiliati aventi diritto di voto al momento della richiesta stessa. La richiesta va inoltrata al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, il quale, sentito il parere della Corte federale di appello sull'ammissibilità del quesito, verifica la presenza dei requisiti previsti e ne delibera l'indizione. Il Presidente Federale lo indice entro sessanta giorni.

4. Il referendum può avvenire anche in forma telematica anonima protetta da id e password d'accesso singoli non ripetibili al sistema, non collegabili all'espressione del voto.

5. Per la validità del referendum devono prendere parte al voto almeno un terzo degli Affiliati aventi diritto di voto. I risultati del referendum devono essere resi pubblici per il tramite del sito federale. Nel caso che il quesito referendario ottenga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli esso deve essere sottoposto dal Presidente Federale all'esame del Consiglio federale nella sua prima riunione utile successiva alla proclamazione dei risultati.

Art. 36 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, indice entro trenta giorni l'Assemblea nazionale, in sessione straordinaria, da effettuarsi entro i successivi sessanta giorni.
3. Il C.F. può anche indire l'Assemblea nazionale in sessione straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Nell'ordine del giorno relativo alla convocazione dell'Assemblea di cui trattasi, si devono riportare integralmente le proposte di modifica allo Statuto.
5. Per l'esame delle modifiche allo Statuto è prescritta in prima convocazione la presenza della maggioranza delle A.S. affiliate aventi diritto di voto e degli aventi diritto di voto che rappresenti almeno i tre quarti dei voti assegnati a tutte le A.S. affiliate. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle A.S. affiliate aventi diritto di voto e degli aventi diritto di voto che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati a tutte le A.S. e per la loro approvazione il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.
6. Le modifiche divengono esecutive solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI per quanto compete i fini sportivi. Le modifiche statutarie, pertanto, al pari dello Statuto, entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi.

Art. 37 - Proposta di scioglimento della F.I.Tw.

1. In tema di eventuale scioglimento della F.I.Tw., avendo la stessa personalità giuridica di diritto privato, si devono osservare le relative disposizioni del Codice Civile.

Art. 38 - Norme integrative

1. Eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono rimesse al giudizio del C.F., ad eccezione delle disposizioni di recepimento e attuazione dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva che sono di competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 39 – Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 15 comma 6 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.
2. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

*Alessandro Cherubini*

3. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

Art. 40 – Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA CLASSIFICA NAZIONALE UFFICIALE PER SOCIETA'

| Classifica | INTERNAZIONALI | | SERIE A | SERIE B | SERIE C | | |
|------------|----------------|----|---------|---------|---------|---|---|
| | M | E | N | R | N | R | N |
| 1 | 54 | 36 | 18 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 2 | 48 | 32 | 16 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 3 | 42 | 28 | 14 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 4 | 36 | 24 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 24 | 16 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 18 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 16 | 11 | | | | | |
| 9 | 14 | 10 | | | | | |
| 10 | 12 | 9 | | | | | |
| 11 | 12 | 9 | | | | | |
| 12 | 12 | 9 | | | | | |
| 13 | 12 | 9 | | | | | |
| 14 | 12 | 9 | | | | | |
| 15 | 12 | 9 | | | | | |
| 16 sgg | 10 | 8 | | | | | |

N.B. Per le gare regionali e nazionali, i punteggi sono identici dal 7° class. in poi.

Per le gare internazionali, i punteggi sono identici dal 16° class. in poi.

A livello mondiale si considerano sia il Campionato sia l'International Cup trattandosi di gare indette entrambe dalla Federazione Mondiale, con selezioni nazionali

I punteggi suddetti valgono per qualificazioni ottenute in competizioni delle specialità individuali e duo; vengono raddoppiati per analoghe qualificazioni ottenute in competizioni delle specialità team e gruppi.

Legenda: R = regionale; N = nazionale; E = europei; M = mondiali